Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 28 febbraio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA DI CASTELFRANCO VENETO - Autunno 1966 - Provincia di Treviso.

GALLINOTTI Bruno, brigadiere dei vigili del fuoco, il 16 ottobre 1966 - Strevi (Alessandria).

CORBANI Renato, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 16 ottobre 1966 - Strevi (Alessandria).

RIZZO Luigi, vigile scelto del fuoco, il 16 ottobre 1966 - Strevi (Alessandria).

MAGGIO Antonio, geniere - Autunno 1966 - Provincia di Grosseto.

MORO Mario, geniere - Autunno 1966 - Provincia di Grosseto.

BOLLE Antonio, guardia di pubblica sicurezza, il 5 novembre 1966 - Signa, frazione San Mauro (Firenze).

D'ALESSIO Giuseppe, guardia di pubblica sicurezza, il 5 novembre 1966 - Signa, frazione San Mauro (Firenze).

DI SILVIO Raffaele, guardia di pubblica sicurezza, il 5 novembre 1966 - Signa, frazione San Mauro (Firenze).

DE FALCO Egidio, guardia di pubblica sicurezza, il 7 novembre 1966 - Signa, frazione San Mauro (Firenze).

LONGO Aldo, guardia di pubblica sicurezza, il 7 novembre 1966 - Signa, frazione San Mauro (Firenze).

PAPA Angelo, guardia di pubblica sicurezza, il 7 novembre 1966 - Signa, frazione San Mauro (Firenze).

SCAGNELLI Valentino, marinaio aut., l'8 marzo 1967 - Taranto.

NATALIZIO Dante, il 16 maggio 1967 - Sora (Frosinone).

SATURNO Aniello, appuntato di pubblica sicurezza, 1° luglio-15 settembre 1967 - Marina di Pisa.

GALLO Sergio, il 28 settembre 1967 - Venezia.

SCHIRALDI Mario, capitano dei carabinieri, il 12 gennaio 1968 - Ariano Irpino (Avellino).

(866)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1435.**

Istituzione della facoltà di economia e commercio presso l'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Modena intese all'istituzione della facoltà di economia e commercio presso l'Università medesima;

Vedute le convenzioni per il mantenimento della suddetta facoltà, stipulata l'11 dicembre 1967 e il 16 luglio 1968 tra l'Università di Modena, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di approvare le proposte menzionate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni, stipulate in data 11 dicembre 1967 e 16 luglio 1968 tra l'Università degli studi di Modena, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, intese al finanziamento della facoltà di economia e commercio che viene istituita a norma del seguente art. 2 presso l'Università degli studi di Modena.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Modena è istituita la facoltà di economia e commercio, al cui mantenimento viene provveduto con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo.

Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, dieci posti di assistente ordinario.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato composto di cinque professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facoltà, saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento della nuova facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 58. — GRECO

Testo delle modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Modena, relative all'istituzione della facoltà di economia e commercio.

Art. 1. — E' modificato nel senso che all'elenco delle facoltà che costituiscono l'Università di Modena è aggiunta la seguente:

facoltà di economia e commercio.

Dopo l'art. 68, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della facoltà di economia e commercio.

Art. 69. — La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 70. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di diritto privato;
2) Istituzioni di diritto pubblico;
3) Diritto commerciale (biennale);
4) Matematica generale;
5) Matematica finanziaria (biennale);
6) Statistica (biennale);
7) Economia politica (biennale);
8) Diritto del lavoro;

9) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) Economia e politica agraria;
11) Politica economica e finanziaria;
12) Storia economica;
13) Geografia economica (biennale);
14) Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) Tecnica bancaria e professionale;
16) Tecnica industriale e commerciale;
17) Merceologia;
18) Lingua francese o spagnola (triennale);
19) Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Diritto della navigazione;
2) Diritto industriale;
3) Diritto processuale civile;
4) Diritto internazionale;
5) Diritto amministrativo;
6) Demografia;
7) Legislazione bancaria;
8) Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
9) Economia dei trasporti;
10) Tecnica del commercio internazionale;
11) Economia montana e forestale;
12) Sociologia;
13) Analisi di mercato;
14) Scienza della programmazione;
15) Economia aziendale;
16) Teoria economica.

Art. 71. — Gli insegnamenti di « Diritto commerciale » e di « Geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Repertorio n. 388

Convenzione tra l'Università degli studi, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena per l'istituzione di una facoltà di economia e commercio.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessantasette (l'11 dicembre 1967), in Modena, nello studio del magnifico rettore dell'Università, davanti a me, dott. proc. Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo della Università stessa, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti della amministrazione universitaria con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961, a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924 e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilità delle università emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e alla presenza dei signori:

dott. Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour, n. 40;

dott. Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937), e domiciliata in Modena, alla via GianMaria Barbieri, n. 2,

entrambi funzionari della carriera direttiva della Università di Modena, testimoni noti ed idonei a termine di legge,

si sono costituiti:

l'Università degli studi di Modena, nella persona del magnifico rettore pro-tempore prof. avv. Lorenzo Spinelli, nato a Roma il tredici ottobre millenovecentoquindici (13 ottobre 1915), domiciliato per la carica presso l'università, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della Università di Modena, in data 5 dicembre 1967, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *a*);

il comune di Modena, nella persona del sindaco sig. Rubes Triva, nato a Mantova il 16 febbraio millenovecentoventuno (16 febbraio 1921), domiciliato per la carica presso il comune stesso;

l'amministrazione provinciale di Modena, nella persona del presidente, sig. Sergio Rossi, nato a Carpi il diciannove febbraio millenovecentoventicinque (19 febbraio 1925), domiciliato per la carica presso l'amministrazione provinciale medesima;

la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, nella persona del presidente dott. Claudio Leonelli, nato a Vignola il dodici aprile millenovecentoventiquattro (12 aprile 1924), domiciliato per la carica presso la camera stessa.

Essi intervenuti, tutti cittadini italiani, della identità personale dei quali sono io ufficiale rogante personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso

che è tradizione plurisecolare della comunità modenese di favorire, mediante pubbliche iniziative, l'incremento degli studi universitari;

che l'istituzione di una facoltà di economia e commercio risponde ad una sentita esigenza della provincia modenese;

che l'Università di Modena considererà con ogni favore tutte le iniziative tese a realizzare l'attuazione dei principi che verranno recepiti nelle leggi di riforma dell'ordinamento universitario ed in particolare del pieno impiego da parte dei docenti;

che, il senato accademico ed il consiglio d'amministrazione della università, ritenuto di grande interesse per l'Università di Modena di poter disporre di una nuova facoltà ed in particolare di una facoltà di economia e commercio, deliberavano, rispettivamente in data 8 ottobre 1964 ed in data 21 ottobre 1964 di voler istituire detta facoltà, approvando le conseguenti modifiche allo statuto, nonchè il relativo piano finanziario;

che su detta istituzione esprimeva parere favorevole il Consiglio superiore della pubblica istruzione, come da comunicazione del Ministero della pubblica istruzione n. 1910 del 7 novembre 1964;

che, interpellati i vari enti, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, il comune e l'amministrazione provinciale di Modena, si dichiaravano disposti a sostenere tutte le spese previste nel piano finanziario per l'istituzione della facoltà convenzionata di economia e commercio;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Alle facoltà dell'Università degli studi di Modena, indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sarà aggiunta la facoltà di economia e commercio.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Modena saranno istituiti ed assegnati alla facoltà di economia e commercio ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, numero cinque (5) posti di professori di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute.

In relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica della facoltà di economia e commercio durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascuno posto, nel momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo è stato assegnato, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Modena saranno istituiti ed assegnati alla facoltà di economia e commercio, ai sensi dell'art. 1 (sub-art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, numero dieci (10) posti di assistenti ordinari.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopraddetti posti di assi-

stente, sarà quello previsto dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle università.

Art. 4.

Allo statuto della Università degli studi di Modena saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova facoltà di economia e commercio, secondo le proposte formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il finanziamento della facoltà di economia e commercio sara provveduto:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, di L. 31.821.000;

c) con il contributo annuo del comune di Modena, di L. 31.821.000;

d) con il contributo annuo dell'amministrazione provinciale di Modena di L. 31.821.000;

e) con eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Art. 6.

In coerenza a quanto sopra il signor dott. Claudio Leonelli, presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere all'Università di Modena e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 31.821.000.

Il sig. Rubes Triva, sindaco del comune di Modena e in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Modena e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di L. 31.821.000.

Il sig. Sergio Rossi, presidente della giunta provinciale di Modena e in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere annualmente alla Università degli studi di Modena e per tutta la durata della convenzione, la somma di L. 31.821.000.

I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati:

a) nella misura di L. 30.000.000 al finanziamento di cinque (5) posti convenzionati di professori di ruolo;

b) nella misura di L. 33.600.000 al finanziamento di dieci (10) posti convenzionati di assistenti di ruolo indicati nei su menzionati articoli 2) e 3), compreso l'onere per il trattamento di previdenza e assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti;

c) alla retribuzione degli incarichi di insegnamento, compreso l'onere per il trattamento di previdenza e di assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico di attività spettante agli incaricati esterni, nella misura di L. 31.863.000.

Art. 7.

Qualora il costo medio di detto personale risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nel precedente art. 6 — sia perchè i posti convenzionati vengano ricoperti mediante trasferimento di personale di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato — gli enti sovventori si obbligano ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente ed in proporzione, ad elevare anche il contributo per il trattamento di previdenza e di assistenza.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per il trattamento di quiescenza e di previdenza a favore di detto personale, gli enti sovventori si impegnano altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza la relativa aliquota.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente comma.

Art. 8.

L'Università degli studi di Modena, rappresentata come sopra è detto, dichiara di accettare le superiori premesse ed obbligazioni assunte dai signori:

dott. Claudio Leonelli, sig. Rubes Triva, sig. Sergio Rossi nelle rispettive qualifiche di rappresentanze.

Art. 9.

L'Università degli studi di Modena si impegna a favorire, nella nuova facoltà, gli studi di economia aziendale, di tecnica di commercio internazionale, di teoria economica e di scienza della programmazione.

L'Università degli studi di Modena, inoltre, provvederà, in tutti i casi cui sia possibile, ed in particolare per le materie di cui al primo comma, alla costituzione degli opportuni istituti policattedre nell'ambito della facoltà di economia e commercio o in comunione tra la detta facoltà e quella di giurisprudenza e di scienze.

Una delle cinque cattedre previste dalla presente convenzione, dovrà essere riservata all'insegnamento delle scienze della programmazione.

Art. 10.

Gli organi accademici dell'ateneo terranno presenti, nella attuazione delle norme vigenti in materia di obbligo di residenza, le particolari esigenze di funzionalità delle cattedre e degli istituti della facoltà, anche secondo la volontà espressa dagli enti finanziatori.

Art. 11.

L'Università si impegna — non appena lo permetteranno le nuove norme di legge, attualmente allo studio, sul riordinamento della facoltà di economia e commercio — a proporre le modifiche dello statuto della facoltà secondo gli indirizzi che verranno concordati con le altre parti contraenti.

L'Università di Modena si impegna, altresì, ad avviare ogni opportuna iniziativa — anche di intesa con gli enti sovventori — al fine di ottenere che venga istituito al più presto — e possibilmente entro un quadriennio — un corso di laurea in scienze economiche.

Art. 12.

L'Università degli studi di Modena, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopraddetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico; verserà inoltre la somma pari al 20% del trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

L'Università di Modena, si impegna e si obbliga, altresì, a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati, sia « esterni » che « interni », compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico.

L'Università verserà inoltre la somma pari al 20% del trattamento economico spettante ai professori incaricati esterni, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

Le somme dovute allo Stato a norma del presente articolo dovranno essere fatte affluire dall'Università al capitolo ed all'articolo proprio dell'esercizio sul quale saranno nominati i titolari degli istituendi posti di professore, e di assistente, nonchè i docenti incaricati ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 13.

L'Università di Modena si impegna ad ospitare la nuova facoltà di economia e commercio in locali idonei, già a disposizione negli edifici universitari e consente che la facoltà

si avvalga delle attrezzature didattiche e scientifiche delle facoltà di giurisprudenza e scienze matematiche, fisiche e naturali e a provvedere per le esigenze amministrativo-tecniche e di servizio della istituenda facoltà con personale dei ruoli di segreteria tecnico ed ausiliario di cui l'università stessa risulti attualmente dotata.

Art. 14.

L'ateneo modenese, infine, si impegna — nell'ambito delle norme che regolano l'ordinamento universitario — ad assicurare, mediante la creazione di idonee istituzioni, la migliore partecipazione dei docenti, degli assistenti e degli studenti alla determinazione del programma didattico e del piano degli studi della facoltà convenzionata.

Art. 15.

L'Università di Modena si adoprerà affinchè gli enti locali, territoriali e culturali di Modena, concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alla attività didattica e scientifica della facoltà di economia e commercio.

Art. 16.

La presente convenzione, fatta salva l'ipotesi prevista dal comma seguente, avrà la durata di anni venti (20) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approverà e si intenderà tacitamente rinnovata di ventennio in ventennio, sempre che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Per quanto riguarda il comune, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e l'amministrazione provinciale di Modena, gli impegni di cui alla presente convenzione verranno a cessare qualora entro i due anni accademici successivi alla emanazione delle norme di legge sul riordinamento della facoltà, l'Università di Modena non provveda a proporre le modifiche di cui all'art. 11, comma primo,.

Art. 17.

Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori per il finanziamento della facoltà di economia e commercio, la facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari, i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, salve eventuali responsabilità che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 18.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse della Università degli studi di Modena, sarà registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti, che, espressamente autorizzandomi ad omettere la lettura degli allegati, lo dichiarano interamente conforme alle loro volontà, e lo sottoscrivono unitamente ai testi e a me.

Scritto da persona di mia fiducia a mezzo di macchina dattilografica munita di nastro indelebile, a norma della legge 14 aprile 1957, n. 251, su fogli cinque dei quali occupa facciate quattordici per intero e la presente sin qui.

Prof. avv. Lorenzo SPINELLI
Rubes TRIVA
Sergio ROSSI
Dott. Claudio LEONELLI
Dott. Antonio GERACE, *teste*
Dott. Pasqualina MAZZARACCHIO SALVATERRA, *teste*
Dott. proc. Alberto FANTAZZINI, *ufficiale rogante*

Ufficio registro atti civili e successioni Modena - Registrato *gratis* al n. 2122 - mod. 71-ME - Atti pubblici 12 dicembre 1967.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Repertorio n. 419

Atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Università degli studi, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena per l'istituzione di una facoltà di economia e commercio.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici luglio millenovecentosessantotto (16 luglio 1968), in Modena, nello studio del magnifico rettore della Università, davanti a me, dott. proc. Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo della università stessa, delegato a redigere e ricevere gli atti e contratti della amministrazione universitaria con decreto rettorale n. 25 del 3 febbraio 1961 a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924 e dell'art. 8 delle istruzioni sull'amministrazione e contabilità delle università emanate dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 3391 del 30 agosto 1939 e alla presenza dei signori:

dott. Antonio Gerace, nato a Catanzaro il dodici aprile millenovecentotrenta (12 aprile 1930) e domiciliato in Modena al corso Cavour, n. 40;

dott. Pasqualina Mazzaracchio in Salvaterra, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937), e domiciliata in Modena, alla via GianMaria Barbieri, n. 2
entrambi funzionari della carriera direttiva della Università di Modena, testimoni noti ed idonei a termine di legge.

si sono costituiti:

l'Università degli studi di Modena nella persona del magnifico rettore pro-tempore prof. avv. Lorenzo Spinelli, nato a Roma il tredici ottobre millenovecentoquindici (13 ottobre 1915), domiciliato per la carica presso l'Università, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio di amministrazione della Università di Modena in data 11 giugno 1968, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

il comune di Modena, nella persona del sindaco sig. Rubes Triva, nato a Mantova il sedici febbraio millenovecentoventuno (16 febbraio 1921) e domiciliato per la carica presso il comune stesso
il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del consiglio comunale del giorno 30 maggio 1968, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

l'amministrazione provinciale di Modena nella persona del presidente sig. Sergio Rossi, nato a Carpi il diciannove febbraio millenovecentoventicinque (19 febbraio 1925) domiciliato per la carica presso l'amministrazione provinciale medesima il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione della giunta provinciale di Modena del giorno 13 maggio 1968, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *C*); ratificata dal consiglio provinciale di Modena in data 11 giugno 1968, in forza di deliberazione che si allega al presente atto sotto la lettera *D*);

la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena, nella persona del presidente dott. Claudio Leonelli, nato a Vignola il dodici aprile millenovecentoventiquattro (12 aprile 1924), domiciliato per la carica presso la camera stessa, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione della giunta camerale del giorno 21 maggio 1968, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *E*) approvata dal Ministero dell'industria e del commercio in data 20 giugno 1968, come risulta dalla lettera che si allega al presente atto sotto la lettera *F*).

Essi intervenuti, tutti cittadini italiani, della identità personale dei quali sono io ufficiale rogante personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso

che con atto a mio rogito, numero di repertorio 388, veniva stipulata, addì 11 dicembre 1967, tra le parti contraenti una convenzione per il finanziamento, presso l'Università degli studi di Modena, di una facoltà di economia e commercio;

che il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, div. XXII-*B* — presa visione della convenzione stessa, con foglio

n. 184786 del 14 marzo 1968, ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale istruzione universitaria — che all'atto in parola vengano apportati alcuni chiarimenti;

che il Ministero della pubblica istruzione — Direzione anzidetta, divisione III — con foglio n. 675 del 4 maggio 1968, nel trasmettere copia della citata nota del Ministero del tesoro, ha invitato l'Università di Modena ad integrare la convenzione in argomento nel senso richiesto dal Ministero del tesoro medesimo;

che il senato accademico, nella seduta del 10 maggio 1968, ed il consiglio di amministrazione dell'ateneo modenese nella seduta dell'11 giugno 1968 hanno, rispettivamente espresso parere favorevole ed approvato la richiesta integrazione;

che il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura acconsentivano a stipulare la presente convenzione aggiuntiva;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La convenzione tra l'Università degli studi, il comune, l'amministrazione provinciale e la camera di commercio, industria, artigianato ad agricoltura di Modena, stipulata a rogito dell'ufficiale rogante dott. proc. Alberto Fantazzini, con il n. 388 di repertorio, addì 11 dicembre 1967, a Modena ed ivi registrata al n. 2122, atti pubblici, il 12 dicembre 1967, ferma restando ogni altra sua clausola e termine, viene modificata come è indicato negli articoli seguenti.

Art. 2.

I paragrafi *b*) e *c*) dell'art. 6 sono così modificati:

(*Omissis*).

« *b*) nella misura di L. 33.600.000 al finanziamento di dieci (10) posti convenzionati di assistenti di ruolo indicati nei summenzionati articoli 2 e 3 compreso l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza, corrispondente al venti per cento (20%) del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti, da determinarsi sulla base del costo medio dei detti posti e non già in rapporto al trattamento economico effettivamente attribuito ai titolari dei posti stessi;

c) nella misura di L. 31.863.000, alla retribuzione degli incarichi di insegnamento, compreso l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al venti per cento (20 %) del trattamento economico spettante agli incaricati esterni, da determinarsi sulla base del costo medio di detti incarichi, e non già in rapporto al trattamento economico effettivamente attribuito ai singoli incaricati ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 12 viene così modificato:

« L'Università degli studi di Modena, si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo di cui agli articoli 2 e 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopradetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico; verserà inoltre lo somma pari al 20 % del trattamento economico medio spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi ».

Il terzo comma dello stesso articolo viene così modificato:

« L'Università verserà inoltre la somma pari al 20 % del trattamento economico medio spettante ai professori incaricati esterni, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi ».

Art. 4.

L'art. 17 viene così modificato:

« Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori, ovvero questi ultimi non adempiano all'obbligo di elevare i propri contributi in relazione all'aumento che eventualmente dovesse verificarsi sul costo medio unitario dei professori di ruolo e incaricati e degli assistenti, in dipendenza di miglioramenti disposti dallo Stato nei confronti di tale personale, sia sul trattamento economico di attività e di carriera, sia sul trattamento di quiescenza e di previdenza, la facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo, gli assistenti ordinari ed i professori incaricati, i quali tutti saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge, salve eventuali responsabilità che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni ».

Art. 5.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Modena, sarà registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura alle parti, che, espressamente autorizzandomi ad omettere la lettura degli allegati, lo dichiarano interamente conforme alle loro volontà, e lo sottoscrivono unitamente ai testi e a me.

Scritto da persona di mia fiducia a mezzo di macchina dattilografica munita di nastro indelebile, a norma della legge 14 aprile 1957, n. 251 su fogli tre, dei quali occupa facciate otto e al presente fin qui.

Viene pure data lettura delle postille alle parti che le approvano alla presenza dei testimoni.

Prof. avv. Lorenzo SPINELLI
Rubes TRIVA
Sergio ROSSI
Dott. Claudio LEONELLI
Dott. Antonio GERACE, *teste*
Dott. Pasqualina MAZZARACCHIO SALVATERRA, *teste*
Dott. proc. Alberto FANTAZZINI, *ufficiale rogante*

Ufficio registro atti civili e successioni - Registrato *gratis* ai n. 1213 - mod. 71-ME - Atti pubblici 17 luglio 1968.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1968.

Nomina di componenti del consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 114, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto stesso;

Considerato che l'avv. Nicola Rotolo, chiamato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967 a far parte del consiglio d'amministrazione del detto ente di sviluppo per la categoria dei tecnici agricoli ed esperti, è stato nominato presidente dell'ente medesimo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1968, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 36;

Considerato altresì che il dott. Giuseppe Dondi, nominato con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1967 componente del menzionato consiglio d'amministrazione in qualità di presidente di consorzio di bonifica appartenente alla circoscrizione territoriale del citato ente di sviluppo, è cessato da tale carica;

Ritenuto quindi di dover procedere alla sostituzione dell'avv. Nicola Rotolo e del dott. Giuseppe Dondi nella carica di componenti del consiglio di amministrazione in parola rispettivamente per la categoria dei tecnici agricoli ed esperti e dei presidenti di consorzi di bonifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise i signori:

Martuscelli dott. Ernesto, tecnico agricolo ed esperto, in sostituzione dell'avv. Nicola Rotolo;

Petteruti Romano dott. Adelmo, presidente di consorzio di bonifica, in sostituzione del dott. Giuseppe Dondi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1968

LEONE — SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 137

(1543)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1968.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 1968, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che il prof. dott. Enrico Sailis, nominato con il citato decreto del 4 aprile 1968 componente del detto consiglio d'amministrazione in rappresentanza dell'Ente autonomo del Flumendosa, è deceduto e che in sua sostituzione l'ente interessato ha designato a far parte del consiglio stesso il dott. Umberto Genovesi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale sarda;

Decreta:

Il dott. Umberto Genovesi è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna, in rappresentanza dell'Ente autonomo del Flumendosa e in sostituzione del prof. dottor Enrico Sailis deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1968

LEONE — SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 107

(1544)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva del latte di produzione 1° novembre 1966-30 giugno 1968 effettuata dal Consorzio volontario produttori agricoli di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967 con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Viste le domande del Consorzio volontario produttori agricoli - Settore lattiero caseario di Viterbo intese ad ottenere, ai termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese complessive di gestione;

Considerata la opportunità di sostenere l'opera del consorzio in questione intesa a favorire la regolare raccolta del latte per consentirne la migliore valorizzazione;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e lavorazione del latte;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande del Consorzio volontario produttori agricoli - Sezione lattiero caseario di Viterbo, intese ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese di gestione onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte prodotto dal 1° novembre 1966 al 30 giugno 1968.

Art. 2.

E' concesso al Consorzio volontario produttori agricoli - Sezione lattiero caseario di Viterbo un contributo fino alla misura del 70 % nelle spese di raccolta, deter-

minate in L. 500 ad ettolitro. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di lire 27.000.000. Qualora l'applicazione della suddetta percentuale in relazione alla quantità del latte raccolto importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro la suindicata spesa di L. 27.000.000.

Art. 3.

E' istituita presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo una commissione composta:

dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale di Viterbo che la presiede;

da un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante del Consorzio volontario produttori agricoli - Sezione lattiero casearia di Viterbo;

da due rappresentanti dei produttori del latte della provincia scelti dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere il consorzio in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra il consorzio predetto ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta del prodotto;

c) esaminare il rendiconto della gestione ed esprimere il proprio parere sui risultati conseguiti;

d) controllare e vistare l'elenco nominativo dei produttori di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Ai fini della erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2, il Consorzio volontario produttori agricoli - sezione lattiero casearia di Viterbo, deve presentare in duplice copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della commissione di cui al precedente art. 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire allo erario dello Stato le somme che risultassero riscosse in più del dovuto ed indicare le domande di pagamento;

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della raccolta e sui risultati conseguiti;

3) elenco nominativo dei partecipanti alla raccolta contenente l'indicazione del quantitativo di latte da ciascuno conferito;

4) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante del Consorzio volontario produttori agricoli - Sezione lattiero caseario di Viterbo, attesti, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, e l'importo del relativo concorso dello Stato.

Le firme apposte sulla domanda e sulla dichiarazione di cui ai punti 1) e 4) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, adotterà le relative determinazioni circa il contributo da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla riscossione del contributo il Consorzio volontario produttori agricoli - Sezione lattiero casearie di Viterbo, deve presentare al Ministero della agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione. In tale rendiconto, che deve essere sottoposto al parere della commissione provinciale di cui all'art. 3, debbono essere indicati, tra l'altro, i quantitativi di latte conferito e la ripartizione tra i produttori del contributo erogato dallo Stato a norma del presente decreto.

Art. 7.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di L. 27.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 269

(1709)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva e lavorazione delle nocciole nella campagna di conferimento 1967-68, effettuata dalla sezione ortofrutticola del Consorzio volontario tra produttori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta collettiva delle nocciole di produzione 1967 per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla sezione ortofrutticola del Consorzio volontario tra i produttori agricoli della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dallo art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la raccolta collettiva e la lavorazione delle nocciole nella campagna di conferimento 1967/68;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della sezione ortofrutticola del Consorzio volontario tra i produttori agricoli della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione per l'attuazione della raccolta collettiva e lavorazione delle nocciole nella campagna di conferimento 1967/68 entro il limite complessivo di quintali 3500.

Art. 2.

La campagna della raccolta collettiva di cui al precedente art. 1 è riferita al periodo 1° settembre 1967-31 agosto 1968.

Art. 3.

Sono concessi alla sezione ortofrutticola del Consorzio volontario tra i produttori agricoli della provincia di Viterbo un contributo nelle spese complessive di gestione, per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 1, nella misura massima del 90 % delle spese stesse determinate in L. 2400 a quintale.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 8 milioni.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la sezione ortofrutticola del Consorzio volontario tra i produttori agricoli della provincia di Viterbo deve presentare in duplice copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro dodici mesi dalla data di chiusura della campagna di conferimento tramite la commissione di cui al successivo art. 5:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire allo erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione dei quantitativi di nocciole da ciascuno conferiti e della data di consegna. Tali elenchi devono essere vistati dal presidente della commissione di cui al successivo art. 5;

4) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, numero 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 4) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al successivo art. 5 adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' istituita presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo una commissione composta da:

capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che la presiede;

un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato di Viterbo designato dalla sua amministrazione;

un rappresentante dell'ente gestore;

due rappresentanti dei produttori conferenti designati dal prefetto di Viterbo.

Nelle deliberazioni, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

a) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'applicazione del presente decreto;

b) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti in ordine all'applicazione delle norme che regolano lo ammasso volontario;

c) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al precedente art. 4;

d) accertare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 6.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 7.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 8.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati tra l'altro i quantitativi di nocciole raccolti, lavorati e commercializzati, nonchè i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 9.

Sul cap. 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968 è impegnata la somma di lire 8 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 259

(1710)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Comacchio ed istituzione dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo « Lidi Ferraresi ».

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le delibere del consiglio comunale di Comacchio (Ferrara) in data 6 marzo 1965, n. 56 e del 10 aprile 1965, n. 75, con le quali è stato proposto che il territorio del comune di Comacchio, limitatamente al lido di Volano, lido delle Nazioni, lido di Pomposa, lido degli Scacchi, lido di Porto Garibaldi, lido degli Estensi e lido Spina, venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 15 novembre 1968, ai sensi dello art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Comacchio (Ferrara), limitatamente ai lidi di Volano, delle Nazioni, di Pomposa, degli Scacchi, di Porto Garibaldi, degli Estensi e Spina, come da annessa carta topografica che fa parte integrante del presente decreto, è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dei territori di cui all'art. 1, è istituita l'azienda autonoma di soggiorno e turismo da denominarsi: « dei Lidi Ferraresi », con sede al lido degli Estensi.

Il prefetto di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

(1391)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera internazionale della casa edilizia abbigliamento arredamento alimentari », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera internazionale della casa edilizia abbigliamento arredamento alimentari », che avrà luogo a Napoli dal 21 giugno al 6 luglio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1367)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 3610 del 3 gennaio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il dottor ing. Francesco Fornasari è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo in sostituzione dell'avv. Antonio Niccolai, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana l'avv. Antonio Niccolai con il dott. ing. Francesco Fornasari;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Francesco Fornasari, nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione dell'avv. Antonio Niccolai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1969

Il Ministro: PRETI

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 045022 Div. Gab. del 19 dicembre 1968, con la quale la prefettura di Napoli comunica che, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore, è stato nominato commissario prefettizio di quel comune il dott. Salvatore Greco;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il prof. Carmine Orlando, già sindaco del comune di Nocera Inferiore, con il dott. Salvatore Greco;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Salvatore Greco, nominato commissario prefettizio del comune di Nocera Inferiore, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del prof. Carmine Orlando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1969

Il Ministro: PRETI

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 4411 del 16 gennaio 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il dottor Bruno Ferraro è stato eletto sindaco del comune di Portici in sostituzione del dott. Ciro Fiore;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il dott. Ciro Fiore con il dott. Bruno Ferraro;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Bruno Ferraro, eletto sindaco del comune di Portici, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del dott. Ciro Fiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1969

Il Ministro: PRETI

(1473)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Mostra internazionale avicola », in Varese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Mostra internazionale avicola », che avrà luogo a Varese dal 31 maggio al 5 giugno 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 30 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1362)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Nomina della commissione per accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di talune specie vegetali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la esecuzione, a domanda dei costitutori o di ufficio, di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di sementi cerealicole, foraggere, orticole, di barbabietole da zucchero e di patate;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione al menzionato decreto 28 ottobre 1963, e successive modificazioni ed integrazioni, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi ai fini della iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Considerato che, a norma degli articoli 2 e 4 del citato decreto 28 dicembre 1968, i predetti accertamenti sono eseguiti secondo le modalità, stabilite da una commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta la necessità di far luogo alla nomina della predetta commissione;

Vista la proposta formulata dal sindacato nazionale costitutori di nuove razze vegetali, con la quale vengono designati i propri rappresentanti per ciascuna delle specie di sementi considerate;

Decreta:

La commissione di cui alle premesse, prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, è così costituita:

De Cillis prof. Ugo, direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, presidente;

Orsi prof. Sergio, direttore dell'istituto di agricoltura montana ed alpicoltura presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Firenze;

Toniolo prof. Lucio, direttore dell'istituto di agronomia e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Padova;;

Panella prof. Adelmo, direttore dell'istituto di allevamento vegetale presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia;

Gualaccini prof. Franco, direttore dell'istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

Avuto riguardo alle varie specie di sementi, la commissione è integrata come segue:

Per le sementi cerealicole:

dal direttore della sezione operativa di Vercelli o di Bergamo dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, quando trattasi di giudicare, rispettivamente, sulla iscrizione di varietà di sementi di riso o di mais;

dal prof. Cirillo Maliani, in rappresentanza della categoria dei costitutori di sementi;

dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Lombardia;

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari.

Per le sementi foraggere:

dal direttore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

dal p.a. Romualdo Morini, in rappresentanza della categoria dei costitutori di sementi;

dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per l'Emilia;

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ancona.

Per le sementi orticole:

dal direttore dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;

dal dott. Massimo Adriani, in rappresentanza della categoria dei costitutori di sementi;

dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per la Campania;

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa.

Per le sementi di barbabietole e per le patate da semina:

dal direttore dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

dal dott. Aldo Alfero, in rappresentanza della categoria dei costitutori di sementi;

dal capo dell'Ispettorato agrario compartimentale per il Veneto;

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di L'Aquila.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal dott. Luigi Zangara, ispettore superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 10 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(1542)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1969.

Costituzione delle deputazioni delle borse valori di Bologna, di Napoli e di Palermo per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse valori approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Visto il proprio decreto 7 gennaio 1969, con il quale sono state nominate le deputazioni delle borse valori di Firenze, di Genova, di Milano, di Roma, di Torino, di Trieste e di Venezia per l'anno 1969;

Considerato che con lo stesso provvedimento non è stato possibile nominare le deputazioni delle borse valori di Bologna, di Napoli e di Palermo poichè non erano pervenute in tempo utile le relative designazioni da parte delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Ritenuto che, essendo ora pervenute tali designazioni si può procedere alla nomina delle deputazioni delle borse valori di Bologna, di Napoli e di Palermo;

Decreta:

Le deputazioni delle borse valori di Bologna, di Napoli e di Palermo per l'anno 1969, sono costituite come segue:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:

Landi dott. Giovanni, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Magni rag. Arminio, Vio Pietro e Masi prof. Vincenzo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Bandiera avv. Giuseppe, per l'istituto di emissione;

Calanchi rag. Ubaldo e Piacentini avv. Ezio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Giura Raffaele, per la stanza di compensazione;

Rossignaud dott. Riccardo, De Gioia dott. Renato, Lapreta dott. Giuseppe, Grimaldi avv. Paolo e Squadrilli Alessandro, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Pepe comm. Mario, per l'istituto di emissione;

Ciompi dott. Enzo, Tacci dott. Marcello e Frezza avv. Ignazio, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Miccichè dott. Gerlando, delegato governativo;

il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Spatafora avv. Alfredo, Colletti prof. Nicola e Di Simone prof. Vincenzo, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Deputati supplenti:

Corona dott. Franco, per l'istituto di emissione;

Guccione dott. Pietro e Rossani avv. Nicola, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(1490)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1969.

Proroga del termine prescritto per l'utilizzazione da parte dei comuni del modello della carta di identità precedentemente in vigore.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1968, con il quale, in relazione alla disposta modifica, ai termini dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del modello della carta di identità, veniva stabilito che il modello precedentemente in vigore poteva essere utilizzato dai comuni fino al 30 giugno 1969;

Vista la lettera in data 22 gennaio 1969 con la quale l'Istituto Poligrafico dello Stato, nel segnalare il quantitativo degli stampati di vecchio tipo tuttora disponibili, chiede che venga prorogato il termine su indicato al fine di consentire il completo esaurimento delle scorte degli stessi stampati;

Ritenuta l'opportunità di accedere a tale richiesta;

Visti gli articoli 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e 289 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Decreta:

Il termine entro il quale i comuni potranno utilizzare il modello della carta di identità del tipo in vigore antecedentemente alla modifica disposta con il decreto ministeriale 31 ottobre 1968 è prorogato al 30 giugno 1970.

Roma, addì 12 febbraio 1969

Il Ministro: RESTIVO

(1707)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1969.

Designazione degli istituti di credito ed enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 422, recante norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata;

Visti gli articoli 1 e 2 della medesima legge n. 422 i quali prevedono la concessione di contributi in annualità, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per la costruzione di alloggi popolari a cura degli istituti autonomi per le case popolari, dello Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, di società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed a proprietà individuale;

Visti gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 422, i quali dispongono che gli enti che realizzano le opere di edilizia popolare ai sensi della stessa legge n. 422 possono contrarre mutui per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti le aree occorrenti per l'attuazione dei relativi programmi per una spesa non superiore al 20 per cento dell'importo del programma stesso e che i mutui medesimi sono assistiti per 35 anni dal contributo annuo costante in misura pari a quella occorrente per l'ammortamento e il pagamento degli interessi da corrispondere agli istituti mutuanti;

Visto in particolare l'art. 7 della più volte citata legge n. 422, il quale dispone che per la realizzazione dei programmi costruttivi fruenti dei contributi di cui agli articoli 1, 2 e 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere;

Viste le domande con cui i seguenti enti ed istituti di credito hanno chiesto di essere designati a compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente comma indicando, in via di massima, l'importo complessivo dei mutui che intendono concedere e le relative condizioni: Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario; Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario; Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario e Sezione autonoma per le opere pubbliche; Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione di credito fondiario e Sezione opere pubbliche; Monte dei Paschi di Siena - Sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche; Istituto italiano di credito fondiario; Credito fondiario S.p.a.; Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde; Cassa di risparmio di Roma - Gestione credito fondiario e Sezione autonoma per le ope-

re pubbliche ed impianti di pubblica utilità; Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione ordinaria di credito fondiario e Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità; Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna; Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia; Istituto di Credito fondiario della Liguria; Istituto di credito fondiario della Regione Marchigiana; Cassa di risparmio di Ascoli Piceno; Cassa di risparmio di Asti; Cassa di risparmio di Carrara; Cassa di risparmio di Cento; Cassa di risparmio della provincia di Chieti; Cassa di risparmio di Città di Castello; Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania; Cassa di risparmio di Ferrara; Cassa di risparmio di Firenze; Cassa di risparmio di Fossano; Cassa di risparmio di Genova e Imperia; Cassa di risparmio di Gorizia; Cassa di risparmio di Imola; Cassa di risparmio di L'Aquila; Cassa di risparmio di La Spezia; Cassa di risparmio di Lucca; Cassa di risparmio di Lugo; Cassa di risparmio Molisana; Cassa di risparmio di Padova e Rovigo; Cassa di risparmio di Parma; Cassa di risparmio di Pesaro; Cassa di risparmio di Piacenza; Cassa di risparmio di Pisa; Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia; Cassa di risparmi e depositi di Prato; Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde; Cassa di risparmio di Puglia; Cassa di risparmio di Ravenna; Cassa di risparmio di Reggio Emilia; Cassa di risparmio di San Miniato; Cassa di risparmio di Savona; Cassa di risparmio di Tortona; Cassa di risparmio di Trieste; Cassa di risparmio di Venezia; Cassa di risparmio di Volterra; Banca del Monte di Bologna e di Ravenna; Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza; Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 422, sono designati ad effettuare le operazioni di mutuo necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione primaria previsti dalla medesima legge n. 422 agli articoli 1, 2, 4 e 5 i seguenti enti ed istituti di credito:

Istituti di credito fondiario ed edilizio:

Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario;
Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario;
Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario e Sezione autonoma per le opere pubbliche;
Istituto bancario San Paolo di Torino - Sezione di credito fondiario e Sezione opere pubbliche;
Monte dei Paschi di Siena - Sezione di credito fondiario e Sezione opere pubbliche;
Istituto italiano di credito fondiario;
Credito fondiario S.p.a.;
Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde;
Cassa di risparmio di Roma - Gestione credito fondiario e Sezione autonoma per le opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità;
Istituto di credito fondiario delle Venezie - Sezione ordinaria di credito fondiario e Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità;
Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna;
Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia;
Istituto di credito fondiario della Liguria;
Istituto di credito fondiario della Regione Marchigiana;

Casse di risparmio e Monti di credito su pegno:

Cassa di risparmio di L'Aquila;
Cassa di risparmio di Ascoli Piceno;
Cassa di risparmio di Asti;
Cassa di risparmio di Carrara;
Cassa di risparmio di Cento;
Cassa di risparmio della provincia di Chieti;
Cassa di risparmio di Città di Castello;
Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania;
Cassa di risparmio di Ferrara;
Cassa di risparmio di Firenze;
Cassa di risparmio di Fossano;
Cassa di risparmio di Genova e Imperia;
Cassa di risparmio di Gorizia;
Cassa di risparmio di Imola;
Cassa di risparmio di Lucca;
Cassa di risparmio di Lugo;
Cassa di risparmio Molisana;
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;
Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto;
Cassa di risparmio di Pesaro;
Cassa di risparmio di Piacenza;
Cassa di risparmio di Pisa;
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia;
Cassa di risparmi e depositi di Prato;
Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde;
Cassa di risparmio di Puglia;
Cassa di risparmio di Ravenna;
Cassa di risparmio di Reggio Emilia;
Cassa di risparmio di San Miniato;
Cassa di risparmio di Savona;
Cassa di risparmio di La Spezia;
Cassa di risparmio di Tortona;
Cassa di risparmio di Trieste;
Cassa di risparmio di Venezia;
Cassa di risparmio di Volterra;
Banca del Monte di Bologna e di Ravenna;
Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza.

Enti:

Istituto nazionale delle assicurazioni.

E' designata ad effettuare le operazioni di mutuo previste dalla citata legge n. 422 anche la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Gli istituti di credito e gli enti di cui all'articolo precedente effettueranno le operazioni di mutuo previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 422, con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e statutarie che regolano la loro attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1969

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(1491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1969:

Liguori Iole Maria Donata, notaio residente nel comune di Belvedere Marittimo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Torre Orsaia, distretto notarile di Salerno;

Boschetti Giuseppe, notaio residente nel comune di Polcenigo, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Thiene, distretto notarile di Vicenza;

Marani Giovanni, notaio residente nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Serramazzoni, distretto notarile di Modena.

(1454)

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1969:

De Cinque Germano, notaio residente nel comune di San Demetrio Corone, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Palena, distretto notarile di Chieti.

Fiori Fulvio, notaio residente nel comune di Sansepolcro, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Città di Castello, distretto notarile di Perugia.

Amosso Pietro, notaio residente nel comune di Livorno Ferraris, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Candelo, distretto notarile di Biella.

Prestipino Giarritta Maria Grazia, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Butera, distretto notarile di Caltanissetta.

Fiore Vittorio, notaio residente nel comune di San Nicola Crissa, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Luzzi, distretto notarile di Cosenza.

(1475)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

« A/198 del 20 gennaio 1969 relativa a "Libretti di risparmio bancari" ».

(1345)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine del vino: « Tocai di S. Martino della Battaglia » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine « controllata » « Tocai di S. Martino della Battaglia »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Tocai di S. Martino della Battaglia » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » dev'essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno « Tocai Friulano ».

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato, Pozzolengo e Peschiera.

Tale zona è così delimitata:

a nord del lago di Garda e nelle altre direzioni è delimitata da una linea che partendo da i Capuccini, ad ovest di Peschiera del Garda, procede verso sud sulla strada per villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Il limite segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per C. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est di C. Gozzetto fino a giungere all'autostrada della Serenissima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sud-ovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C. Boschetti e C. Rondinelli ove incontra il confine provinciale col quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100.

Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell'Irta, Ballino e fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza de il Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da c.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliaco, Pigna, Moie, c.na Tese e a nord di villa Arringa, giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km. 267.

E' inoltre da considerare zona di produzione del « Tocai di S. Martino della Battaglia » il territorio compreso nei confini qui appresso indicati:

partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione est fino ad incontrare la strada statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (Gruppo di Rovere) e l'abbandona per seguire la strada che andando verso sud passa per Casetta e quindi passa sotto l'autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S. Cipriano. Passa in fianco a S. Cipriano sempre seguendo la strada fino alla carrareccia che va in direzione di c.na Geroldi (quota 206), quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso c.na Geroldi fino ad intersecare la strada che da Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa strada fino in località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodenella. Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto superiore a quota 163. Da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a C. Pulecra. Scende da C. Pulecra per il sentiero fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto M. Nuvolo e arriva a Le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di sopra e da Malocco di sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l'autostrada Serenissima in prossimità dell'ex convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Lonato.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura collinare e pedecollinare di natura prevalentemente calcareo-argillosi, misti a buona parte di scheletro e similari.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio delle provincie di Brescia e Verona.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo citrino, tendente al dorato con l'invecchiamento;
odore: gradevole, abbastanza intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, con retrogusto tipicamente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12°;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti il vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 15 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'articolo 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino « Tocai di S. Martino della Battaglia » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie e recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie od altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti, apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(1691)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Maccarese ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Maccarese » ha espresso parere contrario al riconoscimento di tale denominazione, non ricorrendo per essa le condizioni previste dal decreto sopracitato.

(1347)

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole. Campagna di commercializzazione 1968-1969

Dal 16 dicembre 1968 al 22 dicembre 1968, per colza e ravizzone U. C. 11.720; per girasole U. C. 9.975;

Dal 23 dicembre 1968 al 29 dicembre 1968, per colza e ravizzone U. C. 11.720; per girasole U. C. 9.719;

Dal 30 dicembre 1968 al 5 gennaio 1969, per colza e ravizzone U. C. 11.470; per girasole U. C. 9.719;

Dal 6 gennaio 1969 al 12 gennaio 1969, per colza e ravizzone U. C. 11.470; per girasole U. C. 9.993;

Dal 13 gennaio 1969 al 19 gennaio 1969, per colza e ravvizzone U. C. 11.470; per girasole U. C. 9.993.

N. B. — U. C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(1346)

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Grosseto

Con decreto n. 3245 in data 5 dicembre 1968 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno distinto in catasto del comune di Orbetello (Grosseto) foglio n. 90, particelle 283 (parte) e 77 (parte) della superficie di mq. 770, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(1547)

Avviso di rettifica

Nel sommario e nel giornale, il titolo del decreto ministeriale 14 novembre 1968: « Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1969, è sostituito dal seguente: « Delimitazione delle zone in provincia di Brescia nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di agosto 1968 ».

(1342)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1969, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1714)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1969, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale. 11 gennaio 1945, n. 51.

(1776)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1969, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 793.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1715)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1716)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 17 febbraiò 1969, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1777)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1969, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.599.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1717)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 409.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1718)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.395.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1719)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 703.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1720)

Autorizzazione al comune di Mirabella Eclano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Mirabella Eclano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.848.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1721)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.325.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1722)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Castelforte (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.215.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1723)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Itri (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.590.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1724)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Monteriggioni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.865.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1725)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Castellina in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.514.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1726)

Autorizzazione al comune di Seravezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1969, il comune di Seravezza (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.149.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1727)

Autorizzazione al comune di Terrasini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Terrasini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.734.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1728)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Santa Cristina Gela (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1729)

Autorizzazione al comune di Mongiuffi Melia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1969, il comune di Mongiuffi Melia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.687.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1730)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.418.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1731)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.203.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1732)

Autorizzazione al comune di Ionadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Ionadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.154.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1733)

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Terranova da Sibari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.664.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1734)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1969, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.986.204, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1735)

Autorizzazione al comune di Ciminna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1969, il comune di Ciminna (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.010.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(1736)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Tarsia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.704.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1737)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune di Zumpano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.932.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1738)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1969, il comune di Lucoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.271.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1749)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1969, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 727.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1774)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1969, il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 334.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1775)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1969, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1740)

Autorizzazione al comune di Castel San Pietro Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1969, il comune di Castel San Pietro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 359.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1741)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1969, il comune Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.522.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1743)

Autorizzazione al comune di Felitto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1969, il comune di Felitto (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.543.698, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1748)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1969, il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.868.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quelli pubblicato a pag. 772 della *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'8 febbraio 1969.

(1742)

Autorizzazione alla fondazione Adriano Olivetti, con sede in Ivrea, ad accettare due donazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1969, registro n. 2 Interno, foglio n. 180, la fondazione Adriano Olivetti, con sede in Ivrea, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare due donazioni, disposte una dalla società « Ing. C. Olivetti & C. » S.p.a., con sede in Ivrea, e l'altra dal dott. Roberto Olivetti, ed aventi ad oggetto rispettivamente n. 830 azioni della società « Edizioni di Comunità » S.p.a., con sede in Milano, per un valore complessivo di lire 24.900.000 e n. 500 azioni della medesima società, per un valore complessivo di L. 15.000.000.

(1483)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1903)

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di letteratura greca alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1904)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1905)

Vacanza delle cattedre di organizzazione internazionale e di storia dei trattati e politica internazionale presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di organizzazione internazionale e di storia dei trattati e politica internazionale alla cui copertura la facoltà interessata .intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1906)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « XVI Mostra della casa moderna », in Udine

L'Organizzazione rassegna mostre udinesi, con sede in Udine, con nota del 23 gennaio 1969 ha comunicato che la « XVI Mostra della casa moderna » avrà luogo in Udine, con carattere interprovinciale, dal 30 agosto al 14 settembre 1969 anzichè dal 6 al 21 settembre 1969, come precedentemente programmato.

(1497)

Periodo di svolgimento del « XII Comis Tricot - Salone mercato della maglieria », in Milano

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con nota del 27 gennaio 1969, n. 8077, ha comunicato che il « XII Comis Tricot - Salone mercato della maglieria » avra luogo in Milano dal 6 al 9 luglio 1969, con carattere nazionale.

(1494)

Periodo di svolgimento del « IV Comis Labor - Esposizione dei prodotti per la sicurezza e l'igiene del lavoro », in Milano.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con nota del 27 gennaio 1969, n. 8077, ha comunicato che il « IV Comis Labor - Esposizione dei prodotti per la sicurezza e l'igiene del lavoro » avrà luogo in Milano dal 27 al 31 ottobre 1969, con carattere nazionale.

(1492)

Periodo di svolgimento del « VI Comis Infanteen - Salone dell'abbigliamento per infanzia e teenagers e degli articoli di corredo per neonati », in Milano.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, con nota del 27 gennaio 1969, n. 8077, ha comunicato che il « VI Comis Infanteen - Salone dell'abbigliamento per infanzia e teenagers e degli articoli di corredo per neonati » avrà luogo in Milano dall'11 al 14 settembre 1969, con carattere nazionale.

(1493)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'11 settembre 1967 al 17 settembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	792	3.288
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	15.421
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	4.625	938	1.652	4.625	7.214	22.784
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.545	938	1.397	3.545	7.249	25.359
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.249	938	1.091	2.249	7.291	28.449
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.601	938	938	1.601	7.312	29.994
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	953	1.040	938	953	7.333	31.539
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	938	1.482	938	938	7.424	38.234
	24	8. superiore al 43%	938	2.434	938	938	7.620	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	3.687	zero	714	3.687	6.276	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	zero	459	2.607	6.311	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	zero	153	1.311	6.353	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	zero	zero	663	6.374	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	102	zero	15	6.395	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	6.486	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	6.682	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	484
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	11.671
		c) latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	6.276 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.311 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	1.311 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.353 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.374 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.395 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.486 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.682 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	11.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % .	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Gran (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	25.775
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	25.775
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	25.775
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	19.027
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	26.425 (*l*)	2.846	26.425 (*l*)	zero	26.425 (*l*)	26.425
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	10.260	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	5.106	zero	zero	4.464 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	8.951	2.188	2.188	5.571 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56%	2.188	8.951	2.188	2.188	5.571 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	8.951	2.188	2.188	5.571 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	8.951	2.188	2.188	5.571 (*i*)	33.974

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va poi aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni, dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . . . : da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell. . . . . : da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11436)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 gennaio 1968

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1/2-1-1968	3-1-1968	4-1-1968	5-1-1968	6/9-1-1968	10-1-1968	11-1-1968	12/15-1-1968
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	32.925,00	32.925,00	32.925,00	32.925,00	32.925,00	32.925,00	33.550,00	33.550,00
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	34.456,25	34.456,25	33.987,50	34.393,75	34.393,75	33.206,25	33.831,25	33.831,25
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	22.581,25	22.175,00	22.581,25	22.581,25	22.581,25	22.581,25	22.581,25	22.581,25
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	22.031,25 (*a*)	22.031,25 (*a*)	22.562,50 (*a*)	23.125,00 (*a*)	23.125,00 (*a*)	23.125,00 (*a*)	23.125,00 (*a*)	22.562,50 (*a*)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	22.600,00 (*a*)	22.131,25 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	22.143,75 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*v*)	22.581,25 (*a*)	22.581.25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	22.143,75 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581.25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	15.500,00 (*a*)	15.500,00 (*a*)	15.500,00 (*a*)	15.500,00 (*a*)	15.031,25 (*a*)	14.093,75 (*a*)	14.093,75 (*a*)	14.093,75 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	20.587,50 (*a*)	20.587,50 (*a*)	20.587,50 (*a*)	20.993,75 (*a*)	20.993,75 (*a*)	20.993,75 (*a*)	20.587,50 (*a*)	20.587,50 (*a*)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	38.125,00	37.556,25	38.125,00	38.125,00	38.125,00	38.125,00	38.125,00	38.125,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	59.462,50	59.462,50	58.737,50	59.368,75	59.368,75	57.525,00	58.493,75	58.493,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	50.837,50	50.837,50	50.837,50	50.837,50	50.837,50	50.837,50	50.837,50	50.837,50

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	16-1-1968	17/19-1-1968	20/23-1-1968	24/26-1-1968	27/29-1-1968	30-1-1968	31-1-1968
ex 10.01	04, 09, 12, 14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	33.550,00	33.550,00	33.550,00	33.987,50	33.987,50	33.987,50	33.987,50
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	33.831,25	33.831,25	33.831,25	33.831,25	33.831,25	33.831,25	33.456,25
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	22.581,25	22.581,25	22.581,25	22.581.25	22.581,25	22.581,25	22.581,25
10.03	01, 02, 03, 04 05, 06, 09	Orzo	22.031,25 (*a*)	22.031,25 (*a*)	22.031,25 (*a*)	22.031,25 (*a*)	22.031,25 (*a*)	22.031,25 (*a*)	22.031,25 (*a*)
10.04	01, 02, 03, 06	Avena	22.131,25 (*a*)	21.662.50 (*a*)	21.662,50 (*a*)	21.662,50 (*a*)	21.662,50 (*a*)	21.662,50 (*a*)	21.662,50 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)
10.05-B	03, 04, 05, 08 09, 10, 13	Granturco altro	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)	22.581,25 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	14.093,75 (*a*)	14.093,75 (*a*)	15.031,25 (*a*)	15.031,25 (*a*)	15.031,25 (*a*)	15.031,25 (*a*)	15.031,25 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	20.118,75 (*a*)	20.118,75 (*a*)	20.118,75 (*a*)	20.118,75 (*a*)	19.743,75 (*a*)	19.743,75 (*a*)	19.743,75 (*a*)
ex 10.07-B	07, 11, 13, 17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01, 02, 05, 06	Farine di frumento o di spelta	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	38.125,00	38.125,00	38.125,00	38.562,50	38.562,50	38.562,50	38.562,50
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro . .	58.493,75	58.493,75	58.493,75	58.493,75	58.493,75	58.012,50	58.012,50
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero . .	50.837,50	50.837,50	50.837,50	50.837,50	50.837,50	50.837,50	50.837,50

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(11390)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA — **SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1969** — PROVVISORIA

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.826.557.513.711 —
Cassa	»	36.063.757.546 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.205.263.449.991 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	315.964.739 —
Anticipazioni	»	897.088.549.996 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.006.843.874.142 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	930.522.496.373 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	533.237.638.014 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	469.807.738.394 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	96.778.990.122 —
Spese	»	4.704.484.850 —
	L.	8.346.184.457.879 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.703.835.946.503 —
	L.	16.050.020.404.382 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.931.653.318 —
TOTALE GENERALE	L.	16.052.952.057.700 —

PASSIVO

Circolazione	L.		4.872.489.111.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		48.926.677.039 —
Depositi in conto corrente liberi	»		57.227.248.107 —
Conti correnti vincolati	»		2.606.105.856.299 —
Creditori diversi	»		739.775.889.721 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		960.145.608 —
Rendite del corrente esercizio	»		4.764.744.470 —
	L.		8.330.249.672.244 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.241.480.163 —	
Fondo di riserva straordinario	»	6.393.305.472 —	15.934.785.635 —
	L.		8.346.184.457.879 —
Depositanti	»		7.703.835.946.503 —
	L.		16.050.020.404.382 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.931.653.318 —
TOTALE GENERALE	L.		16.052.952.057.700 —

(1964) *Il Governatore:* CARLI *Il Ragioniere Generale:* MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede in Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1968, n. 57564, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nella Toscana, indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31450;
Considerato che il prof. Emilio Brizzi, nominato membro della commissione predetta, ha declinato l'incarico a causa di precedenti inderogabili impegni;
Ritenuto che occorre in conseguenza provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Il prof. Lorenzo Nizzi Griffi, incaricato di consolidamento di edifici presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Emilio Brizzi.

Roma, addì 4 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1969
Registro n. 2, foglio n. 64

(1266)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico regionale per esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile, per uffici aventi sede nell'Abruzzo.

Le prove scritte del concorso pubblico regionale per esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nell'Abruzzo, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1968, n. 51010, avranno luogo in L'Aquila presso l'Istituto tecnico industriale - Strada n. 45, alle ore 8,30 nei giorni 10, 11, 12 e 13 marzo 1969.

(1927)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Nomina della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1968, registro n. 9 Sanità, foglio n. 385, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di elettronica dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Napolitano dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;
Borsellino prof. Antonino, ordinario (ex coeff. 1040) di fisica teorica nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Genova;
Quercia prof. Italo, ordinario (ex coeff. 970) di fisica sperimentale nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Catania;
Ageno prof. Mario, capo dei laboratori (ex coeff. 900) di fisica dell'Istituto superiore di sanità;
Reale Scafati dott.ssa Anna, ricercatore (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'istituto predetto;
Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Giacomini prof. Amedeo, ordinario (ex coeff. 1040) di fisica sperimentale nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Perugia;
Cortellessa prof. Giorgio, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dello Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Leonardo Toti, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.
La spesa presuntiva di L. 20.000 graverà sul capitolo 1322, del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.
Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1969
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 361

(1259)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza e profilassi di Lodi ed Uniti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2459 in data 17 luglio 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti, bandito con decreto n. 2459 del 30 marzo 1966;
Vista la lettera n. 13/2273 Gab. della prefettura di Milano, in data 13 dicembre 1968, con la quale si designa il dott. Amedeo Cappelli, vice prefetto ispettore, quale rappresentante della prefettura nella commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, in sostituzione del dott. Pietro Palladino, direttore di sezione, destinato ad altra sede;
Ritenuta quindi la necessità di provvedere alla modifica della composizione della commissione medesima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Amedeo Cappelli, vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Milano, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice di cui alla premessa, quale componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 20 dicembre 1968

Il medico provinciale: TECCE

(1390)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Siena n. 14421 in data 29 aprile 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche ed ostetriche vacanti in provincia al 30 novembre 1967, modificato con proprio decreto n. 10 del 3 febbraio 1969;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'amministrazione sanitaria;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220, recante nuove norme per la nomina del componente di cui alla lettera *d*) del citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211;

Viste le designazioni del collegio delle ostetriche e delle amministrazioni comunali interessate;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cianciullo dott. Paolo, medico provinciale di Lucca;

Fioretti prof. Piero, direttore incaricato della clinica ostetrica ginecologica della Università di Siena;

Rago prof. Tommaso, libero docente in ostetricia;

Fineschi Andreina, ostetrica condotta di Castelnuovo Berardenga.

Segretario:

Zicari dott. Bruno, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Siena ed avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato, inoltre, nei modi e termini di legge.

Siena, addì 6 febbraio 1969

Il medico provinciale: SACCHETTI

(1389)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7112 del 19 dicembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1967;

Considerato che a seguito di rinunzia si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Ferruzzano, Platì, Caulonia, Seminara e Serrata;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei comuni a fianco indicati:

1) Alagna Domenico: Ferruzzano capoluogo;
2) Ietto Emilio A.: Platì centro;
3) Galasso Umberto: Caulonia, frazione Ursini;
4) Massineo Francesco: Seminara, 2ª condotta;
5) Saladino Italo: Serrata centro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello dei comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 1° febbraio 1969

Il medico provinciale: LANIA

(1298)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1255 del 12 aprile 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1966;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Cremona, dell'ordine dei medici della provincia di Cremona, nonchè dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Jula dott. Giovanni, vice prefetto vicario della prefettura di Cremona;

Porzi dott. Ugo, medico provinciale capo in servizio presso il Ministero della sanità;

Balduini dott. prof. Marco, libero docente in patologia speciale medica e clinica medica, primario degli istituti ospitalieri di Cremona;

Mondini dott. prof. Paolo, libero docente in clinica chirurgica, primario degli istituti ospitalieri di Cremona;

Guarneri dott. Nicola, medico condotto titolare del consorzio medico Cappella P.-Cicognolo.

Segretario:

D'Alba dott. Biagio, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Cremona, dei comuni interessati ed all'albo di questo ufficio.

Cremona, addì 30 gennaio 1969

Il medico provinciale: BORROMEI

(1299)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1969, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 17 della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, è così modificato: « Per gli oneri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1964 la spesa di lire 865.000.000, comprensiva della somma già stanziata nel capitolo 157 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1964, la spesa di L. 1.000.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1965 al 1983 fatta eccezione per quello relativo al 1968 per il quale è autorizzata una spesa di L. 1.400.000.000.

Le spese di cui agli articoli 1, 2 e 8, ultimo comma, della presente legge fanno carico al capitolo 157 dello stesso stato di previsione ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci futuri »

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 21501 - Spese per l'acquisto di aree e per la costruzione di edifici da adibire a servizi della Regione o ad altre destinazioni di interesse regionale (art. 1, L.R. 31 ottobre 1952, n. 34) L. 300.000.000

Cap. 26507 - Spese per la costruzione di porti di IV classe e non classificati (L.R. 27 aprile 1959, n. 9) . . . » 100.000.000

In aumento:

Cap. 24512 - Contributi negli interessi relativi a mutui erogati in contanti da istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, l'ampliamento, la riparazione, il consolidamento, la costruzione, il completamento e l'acquisto di case di abitazione e per la sistemazione o la ricostruzione di abitazioni malsane o precarie; spese per la rifusione agli istituti mutuanti dello scarto fra il valore nominale delle cartelle e il loro prezzo di collocamento (art. 7 L.R. 23 gennaio 1964, n. 5, e artt. 1, 2 e 8, ultimo comma, L.R. 21 luglio 1964, n. 15) . . . . » 400.000.000

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 gennaio 1969

DEL RIO

(1244)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 18 dicembre 1968, n. 94.

Modifica al regolamento per l'applicazione delle leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11 e 7 maggio 1968, n. 23.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1969)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Viste le leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11, e 7 maggio 1968, n. 23, concernenti la concessione di un assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare;

Visto il D.P.G. 19 settembre 1968, n. 71, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968, reg. A.G. n. 1, foglio 18, col quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione delle predette leggi regionali;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica dell'art. 11 del regolamento anzidetto;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale nella seduta del 6 dicembre 1968;

Decreta:

L'art. 11 del D.P.G. 19 settembre 1968, n. 71, di approvazione del regolamento per l'applicazione delle leggi regionali 9 aprile 1965, n. 11, e 7 maggio 1968, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 797, e successive modificazioni, richiamato nell'art. 7 della legge regionale 9 aprile 1965, n. 11, decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui gli assegni familiari si riferiscono ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 18 dicembre 1968

Il Presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 21 gennaio 1969
Registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 6. — RUSSO

(1245)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.